

Attività di spettacolo: non devono associare il POS i contribuenti minori in regime agevolato

di Luca Caramaschi

Seminario di specializzazione

Attività di spettacolo e intrattenimento

Profili giuridici, fiscali e contributivi

Scopri di più

I contribuenti che hanno realizzato **nell'anno solare precedente un volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro nell'esercizio delle attività** elencate nella [Tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972](#) (attività di spettacolo) **sono soggetti a IVA**, ai sensi dell'[art. 74-quater](#), del medesimo D.P.R. 633/1972, con un particolare **regime agevolativo previsto dal comma 5**, in base al quale la **base imponibile** è determinata nella misura del **50% dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi**, con **totale indetraibilità dell'imposta** assolta sugli **acquisti**. A tale proposito, la [circolare n. 50/E/2002](#) ha chiarito che per "**volume d'affari**" s'intende quello afferente solo alle **attività di spettacolo** elencate nella richiamata [Tabella C](#), in quanto la disciplina agevolativa mira a favorire le **attività spettacolistiche economicamente limitate**. Va, pertanto, **ignorato il volume d'affari realizzato per effetto dell'esercizio di altre attività**. Da tale disciplina **sono esclusi i soggetti che applicano il particolare regime forfettario** ex Legge n. 398/1991 (dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 le sole Associazioni sportive dilettantistiche).

Per quanto attiene gli **obblighi di certificazione** di tali soggetti definiti "**Contribuenti minori**", la lontana Legge finanziaria per l'anno 2004 aveva innalzato il **volume d'affari** dei contribuenti minori che svolgono attività di spettacolo, ai fini della certificazione, **da 25.822,84 a 50.000,00 euro**. Per effetto di tale modifica apportata all'[art. 8, D.P.R. n. 544/1999](#), si è quindi creata una **discrasia tra la definizione di contribuenti minori** che accedono al regime speciale forfettario ai fini Iva fornita dall'[art. 74-quater, comma 5](#), che li identifica in coloro che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari **non superiore a 25.522,84 euro**, e i **contribuenti minori che possono non installare i misuratori fiscali** (oggi registratori telematici secondo la disciplina recata dal D.Lgs. n. 127/2015), che ai sensi dell'attuale testo dell'[art. 8](#) sono coloro che hanno **realizzato un volume d'affari non superiore a 50.000 euro**. Attualmente, quindi, i contribuenti che hanno effettuato operazioni spettacolistiche non superiori, nell'anno precedente, a 50.000 euro possono **documentare i corrispettivi mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi**, di cui al D.M. 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni riguardanti la **natura dell'attività spettacolistica**, la **data e l'ora dell'evento**, la **tipologia**, il **prezzo** e ogni altro elemento identificativo dello spettacolo e

delle attività accessorie.

La mancanza di coincidenza appena evidenziata è stata confermata dalla [risoluzione n. 86/E/2004](#), la quale, nello specificare la casistica che può verificarsi, ha evidenziato che i **soggetti che esercitano attività di spettacolo** di cui alla [Tabella C](#), se hanno realizzato un **volume d'affari annuo superiore a 25.822,84 euro, ma non a 50.000 euro**, non possono usufruire del regime recato dall'[art. 74-quater, comma 5](#), del Decreto IVA e determinano, quindi, la **base imponibile IVA secondo i criteri ordinari**, ma possono **certificare i corrispettivi** e assolvere agli adempimenti contabili ai sensi dell'[art. 8, D.P.R. n. 544/1999](#). Come chiarito nella [risoluzione n. 7/E/2009](#), in risposta a un quesito formulato dalla SIAE, gli organizzatori di spettacoli con volume di affari inferiore a 50.000 euro, che usufruiscono delle predette modalità semplificata di **certificazione**, possono anche **certificare con modalità mista i corrispettivi**, utilizzando per la medesima manifestazione:

- sia il **sistema semplificato** (costituito dalle ricevute fiscali o dagli scontrini fiscali prestampati o a tagli fissi);
- sia le **modalità ordinarie**, relativamente ai titoli di accesso emessi in prevendita da terzi titolari di sistemi di emissione di cui all' [2, D.M. 13 luglio 2000](#), ossia mediante gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

Con riferimento agli **adempimenti contabili**, tali soggetti sono **esonerati** dall'annotazione dei corrispettivi, dalle **liquidazioni e dichiarazioni periodiche** e dai relativi versamenti dell'imposta, ma assolvono gli **obblighi di numerazione delle fatture ricevute**, di conservazione dei documenti ai sensi dell'[art. 39](#) del Decreto IVA, di **versamento annuale dell'imposta** e di presentazione della dichiarazione annuale. I **soggetti che iniziano l'attività** e presumono di realizzare un volume di affari non superiore al limite di 50.000 euro comunicano che **intendono avvalersi del regime agevolativo**, ai sensi dell'[art. 35, comma 5, Decreto IVA](#). Le disposizioni contenute nel citato [art. 8, D.P.R. n. 544/1999](#), con riferimento ai **contribuenti minori**, cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è superato il limite di 50.000 euro. In caso di avvenuta rettifica della dichiarazione annuale, **l'eventuale superamento**, fino al 50%, del suddetto limite di **50.000 euro** non comporta **decadenza dal regime agevolato**, ma soltanto **l'applicazione della sanzione amministrativa da 250 a 2.500 euro** prevista dall'[art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997](#) (disposizione che dal 1° gennaio 2026 verrà inglobata nell'[art. 34, D.Lgs. n. 173/2024](#), ovvero il "Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali"). I contribuenti minori in commento hanno comunque la facoltà di **optare** per l'applicazione dell'imposta nei **modi ordinari** secondo le disposizioni del D.P.R. n. 442/1997 (barrando la corrispondente casella presente nel **quadro VO della dichiarazione** annuale IVA); l'opzione ha effetto **fino a quando non è revocata** ed è comunque vincolante per un **quinquennio**. È necessario qui ricordare che il superamento del limite di 25.822,84 euro di volume d'affari comporta il venir meno della possibilità di applicare il **regime agevolato** a partire dall'anno solare successivo.

L'[art. 36, comma 4, Decreto IVA](#), prevede poi l'obbligo, per le attività di cui all'[art. 74-quater, comma 5](#), di applicare **separatamente l'imposta** e di tenere, quindi, **la contabilità separata**. Ne

deriva che, in caso di esercizio di tali attività e di altra attività rilevante ai fini IVA, **vi è l'obbligo di applicare separatamente l'imposta**, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume d'affari di ciascuna di esse. **Non sussiste l'obbligo di separazione** qualora l'impresa eserciti **solo l'attività di spettacolo**, di cui all'[art. 74-quater, comma 5](#), o qualora abbia **optato per il regime ordinario**. L'applicazione separata dell'imposta comporta **particolari conseguenze a livello contabile**: separazione della contabilità relativa all'attività di **spettacolo** soggetta al regime IVA agevolato da quella relativa all'attività soggetta al regime ordinario, **fatturazione al valore normale** dei passaggi interni dei beni e servizi, imputazione alle 2 attività dei beni e servizi **utilizzati promiscuamente**. In merito a tale ultimo aspetto, la [circolare n. 224/E/2000](#) (relativa ai compiti e poteri della SIAE, che collabora con l'Amministrazione finanziaria per l'attività di verifica e accertamento) al par. 5.4 afferma che, a parte i casi in cui l'**imputazione specifica** può essere oggettivamente provata, **la SIAE deve controllare che l'imputazione a ciascuna attività di beni e servizi utilizzati** promiscuamente sia stata eseguita con riferimento ai rispettivi volumi di affari.

Si conclude, infine, richiamando il **recente Provvedimento direttoriale prot. n.424470 del 31 ottobre 2025**, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le **modalità tecniche riguardanti l'obbligo** – con decorrenza dal prossimo 1° gennaio 2026 – di **associare ai registratori telematici i dispositivi di pagamento elettronico** (tipicamente i POS). Con la recente [risposta a interpello n. 298/E/2025](#), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **detto obbligo non riguarderà** chi esercita le **attività di spettacolo** e assimilate di cui alla [Tabella C allegata al Decreto IVA](#) e che certificano le operazioni mediante misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate come previsto dal [comma 2 dell'art. 74-quater](#) dello stesso decreto.